



## **DISCIPLINARE PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NEL LAGO DI CAMPOTOSTO**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Disciplinare ha per oggetto la salvaguardia delle specie di fauna ittica viventi in stato di naturale libertà nelle acque del Lago di Campotosto, bacino lacustre appartenente ad acque di categoria "B" e ricadente nel territorio dell'omonima Riserva naturale di popolamento animale (ex D.M. 15.03.1984) e nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Zone "b", "c" e "d" del Piano del Parco - G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n. 124 del 22 ottobre 2020) e del Sito di Interesse Comunitario IT7120201.

Il presente Disciplinare regola l'esercizio della pesca nel lago di Campotosto al fine di garantire la conservazione dell'ecosistema lacustre e dell'ambiente naturale, promuovendo lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni ambientali, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme europee e nazionali in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

Nello svolgimento di tali attività l'Ente Parco può eventualmente avvalersi di forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici e delle associazioni di categoria.

#### **Art. 2 Definizioni**

Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò destinati ed elencati nel presente disciplinare.

Nel Lago di Campotosto sono consentite la "pesca professionale" e la "pesca sportivo/dilettantistica".

Si definisce "pesca professionale" l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e che consiste nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione.

Si definisce "pesca sportivo/dilettantistica" quella attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

Si definisce pesca "no kill" l'attività di pesca esercitata con il rilascio immediato del pescato.

Per "esercizio della pesca" si intende, oltre alla cattura del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.

Per "luogo di pesca" si intende il sito ove viene praticato, o si riveli il proposito di praticare, l'esercizio della pesca.

La "pesca professionale" e la "pesca sportivo/dilettantistica" sono consentite nelle acque del lago ad esclusione di zone che vengono interdette alla pesca per motivi di incolumità pubblica o in quanto ritenute sensibili per la riproduzione dell'ittiofauna e dell'avifauna.

Tali zone sono indicate nella cartografia in allegato, redatta in conformità al Piano del Parco sopra citato, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

**CAPO II**  
**DISCIPLINA DELLA PESCA**

**Art. 3 Licenza di pesca**

Per esercitare la pesca nel lago di Campotosto occorre essere titolare di licenza di pesca.

Per l'esercizio della "pesca professionale" con tutti gli attrezzi consentiti è necessaria la licenza di pesca di tipo A.

L'esercizio della pesca sportivo/dilettantistica nelle acque del Lago di Campotosto è subordinato al possesso della licenza di pesca rilasciata in accordo con le normative regionali vigenti ed al rilascio da parte dell'Ente Parco di apposito libretto segna catture.

Il rilascio del libretto segna catture avviene a seguito di richiesta da parte dell'interessato, da inviare via e-mail, all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o a mezzo posta ovvero consegnata a mano, intestata all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all'indirizzo, Via del Convento, 67100 ASSERGI – L'AQUILA .

Il pescatore deve compilare il libretto con penna indelebile ad inizio della giornata di pesca, secondo le indicazioni in esso contenute; il riempimento della parte relativa alle catture deve avvenire subito dopo ogni singola cattura.

Al termine della stagione di pesca, le informazioni riportate nel libretto di prelievo (fotocopia del libretto) devono essere trasmesse all'Ente Parco via e-mail, all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o a mezzo posta ovvero consegnata a mano, intestata all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all'indirizzo, Via del Convento, 67100 ASSERGI – L'AQUILA.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) gli addetti all'incubatoio per il Coregone lavarello del lago di Campotosto, sotto il controllo diretto del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità di L'Aquila;
- b) il personale degli Enti Pubblici e Privati espressamente autorizzato dall'Ente Parco, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

L'esercizio di pesca nel Lago di Campotosto è consentito esclusivamente con le licenze di cui ai commi precedenti ed esclusivamente nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzature di cui ai successivi articoli.

Ogni altro metodo di cattura è vietato.

L'esercizio della "pesca professionale" nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è consentito esclusivamente nel Lago di Campotosto previa autorizzazione, avente validità annuale, rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con priorità ai pescatori residenti e nativi nei tre Comuni competenti per territorio (L'Aquila, Campotosto, Capitignano).

È consentito autorizzare pescatori di professione non residenti nei Comuni su menzionati e titolari di licenza di tipo "A" ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca di tipo professionale sul Lago di Campotosto fino ad un massimo di 8 pescatori/anno, ferma restando la priorità per residenti e nativi.

Qualora venga fatta richiesta di autorizzazione alla pesca professionale da un numero di pescatori superiore, verrà data priorità a coloro che esercitano l'attività di pesca a titolo principale.

Il pescato appartiene al pescatore che lo cattura secondo le norme fissate dalle leggi dello Stato e dal presente Disciplinare.

#### **Art. 4 Esercizio della pesca professionale. Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca**

La pesca professionale è consentita unicamente con i mezzi, tecniche ed attrezzature di seguito indicati.

Per l'esercizio della pesca professionale è consentito l'uso di barche munite di motore a scoppio; ogni barca deve mostrare uno specifico numero e deve servirsi di un unico attracco a terra, preventivamente autorizzato dall'Ente Parco, al fine di consentirne agevolmente l'identificazione da parte degli organi di controllo.

Fatte salve ulteriori richieste che saranno valutate dall'Ente Parco, sono autorizzati i seguenti punti di attracco: Prato Santo, Case Isaia, Cardito la cui localizzazione è riportata nella cartografia allegata al presente Disciplinare.

Il motore della barca non potrà avere una potenza massima superiore a 15 cavalli rilevati dal libretto dei trasporti.

Ogni imbarcazione e/o motore deve essere munita di assicurazione e omologazione ai sensi delle normative vigenti.

Qualora un attrezzo non sia presente nella lista sottostante non potrà essere utilizzato. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale in acque interne sono:

##### **a. RETI DA FONDO**

- i. Maglia minima 35 mm. Lunghezza massima complessiva della rete: 10.000 maglie (350 metri); h max: 4 m. Divieto di utilizzo della rete: dal 15 aprile al 31 maggio e dal 15 dicembre al 31 gennaio, salvo quanto previsto dai permessi per la raccolta delle uova per l'attività dell'incubatoio.
- ii. Maglia minima: 40 mm. Lunghezza massima complessiva della rete: 10.000 maglie (400 metri); h max 4 metri. Divieto di utilizzo della rete: dal 15/02 al 31/3 e dal 01/06 al 30/06.

##### **b. RETI DA POSTA (Piantonate, a bandiera, incalzate...)**

- i. Maglia minima: 35 mm; Lunghezza massima complessiva della rete: 10.000 maglie (350 metri); h max: 8 m. Divieto: dal 15 dicembre al 31 gennaio, salvo quanto previsto dai permessi per la raccolta delle uova per l'attività dell'incubatoio.

E' consentito l'utilizzo di massimo metri 700 di reti totali giornalmente per ogni pescatore di professione, indipendentemente dal tipo di rete utilizzato.

E' vietato l'uso di reti volanti.

Gli eventuali pesci catturati di dimensioni inferiore a quella consentita e/o in periodo di divieto vanno immediatamente reimmessi in acqua e, se morti, dovranno essere tenuti sull'imbarcazione in un contenitore separato rispetto a quello del "pescato regolare" e, in ogni caso, non potranno essere commercializzati.

E' vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

Tutti gli attrezzi di cui al presente articolo, nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso, non possono essere trasportati o detenuti sulla barca, pena una sanzione economica e il sequestro del materiale vietato e del pescato, fatte salve le sanzioni di tipo penale.

Il pescatore professionale non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.

Tutti gli attrezzi da pesca professionale devono essere muniti di un apposito contrassegno di riconoscimento. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di Categoria A e deve

consistere in una targhetta di materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla boa di ancoraggio, in un punto facilmente controllabile.

Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.

E' fatto obbligo a ogni pescatore di professione di avere sulla barca un salvagente o un giubbotto omologato a persona.

E' fatto obbligo ai pescatori di professione di comunicare con almeno 24 ore di anticipo l'inizio delle operazioni di pesca al locale Nucleo Carabinieri Parco di Capitignano ai fini delle operazioni di controllo, specificando la data, l'ora e il luogo di attracco.

E' altresì fatto obbligo ai pescatori di professione di riempire, al termine di ogni giornata di pesca, il tesserino segna-catture relativo al quantitativo di pesce prelevato, suddiviso per specie, ai fini di una stima/censimento da parte dell'Ente Parco relativa al quantitativo di pesce suddiviso per specie presente nel lago di Campotosto. Le schede andranno inviate mensilmente al locale Nucleo Carabinieri Parco di Capitignano tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica 042618.001@carabinieri.it o consegnate allo stesso Comando manualmente. Lo stesso provvederà ad inoltrarle all'Ente Parco Gran Sasso-Laga ufficialmente via PEC.

### **Art. 5 Esercizio della pesca sportiva e dilettantistica**

La pesca sportivo/dilettantistica è consentita esclusivamente da riva ed unicamente con gli strumenti, i sistemi e i modi sotto indicati.

Il limite al numero di capi catturabili per ogni giornata di pesca dal pescatore dilettante è:

- **coregone lavarello:** 5 capi
- **trota spp.** 5 capi
- **lucio:** 5 capi
- **carpa:** 5 capi
- **persico reale:** 15 capi
- **tinca:** 5 capi

la **scardola** può essere prelevata senza limite di numero

Per verificare che tali limiti siano rispettati è necessario prevedere l'obbligo del possesso e della compilazione di un tesserino delle catture, rilasciato dall'Ente Parco, avente validità annuale, da parte dei pescatori sportivi che esercitano la pesca nelle acque del Parco.

Il pescatore deve compilare il libretto con penna indelebile ad inizio della giornata di pesca, secondo le indicazioni in esso contenute; il riempimento della parte relativa alle catture deve avvenire subito dopo ogni singola cattura.

L'eventuale scelta di pesca particolare (no kill) deve essere preventivamente annotata sul tesserino segnacatture mediante segnatura nella relativa casella.

Al termine della stagione di pesca, le informazioni riportate nel libretto di prelievo (fotocopia del libretto) devono essere trasmesse all'Ente Parco via e-mail, all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o a mezzo posta ovvero consegnata a mano, intestata all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all'indirizzo, Via del Convento, 67100 ASSERGI – L'AQUILA.

Al pescatore dilettante è consentito l'utilizzo di un massimo di due (2) canne durante l'azione di pesca, con o senza mulinello, ognuna delle quali armata con non più di due ami singoli, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 9 relativo alla pesca sportivo-dilettantistica di tipo "no-kill" alla Carpa.

Per la pesca al coregone è possibile utilizzare fino a 5 ami singoli.

L'uso dell'amettiera è vietato durante il periodo di divieto di cattura della specie Coregone lavarello.

Il guadino è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato e non può essere utilizzato come metodo di cattura attiva, pertanto, il guadino non deve avere una maglia inferiore a 10 mm.

#### **Art. 6 Limiti nell'esercizio della pesca e divieti generali**

L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di tutela e di conservazione dell'ittiofauna e dell'intero ecosistema lacustre di Campotosto.

L'Ente Parco, per motivi di salvaguardia degli ambienti lacustri o di singole specie animali o vegetali presenti nel Lago di Campotosto, dandone preventiva comunicazione al Reparto Carabinieri Parco Gran Sasso e Monti della Laga, al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di L'Aquila, ai Pescatori di Professione autorizzati ed ai Comuni competenti per territorio, può vietare o limitare, temporaneamente, la pesca professionale e sportiva nel Lago di Campotosto o in particolari settori dello stesso.

L'Ente, per motivate esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle altre comunità animali e vegetali, può altresì limitare il numero di barche utilizzate per la pesca di professione e il numero di pescatori sia professionali che sportivi.

La pesca sportivo/dilettantistica è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

I periodi di divieto di cattura delle specie ittiche iniziano dalle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno indicato nel successivo art. 7.

È vietato l'uso e la detenzione di qualsiasi mezzo, attrezzatura e sostanza non prevista dei precedenti articoli.

#### **Art. 7 Periodo di divieto e misure**

Sono previsti periodi di divieto e lunghezze minime da rispettare come da tabella seguente.

| <b>Nome italiano</b> | <b>Nome scientifico</b>     | <b>Tempi di divieto*</b>   | <b>Lunghezze minime**</b> |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| Coregone lavarello   | Coregonus lavaretus         | 15/12-31/01  | cm 30                     |
| Trota fario          | Salmo (trutta) trutta       | Dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio compresi | cm 22                     |
| Carpa                | Cyprinus carpio             | 01/06-30/06  | cm 40                     |
| Tinca                | Tinca tinca                 | 01/06-30/06  | cm 30                     |
| Luccio               | Esox lucius                 | 01/02-31/03  | cm 50                     |
| Alborella            | Alburnus a. alborella       | 15/5-15/6  | cm 5                      |
| Scardola             | Scardinius erythrophthalmus | ----   | cm 5                      |
| Rovella              | Rutilus rubilio             | 01/01-31/12  | --                        |
| Persico              | Perca fluviatilis           | 15/4-31/05   | cm 20                     |

\* per Divieto di pesca si intende il divieto di trattenere l'eventuale pesce catturato.

\*\* per Lunghezza minima si intende la distanza che intercorre tra l'apice del muso e l'estremità della pinna caudale dei pesci.

L'Ente Parco si riserva, sulla base di eventuali evidenze scientifiche, di disporre modifiche sulle misure minime.

### **Art. 8 Pesca al Coregone lavarello**

Gli esemplari eventualmente catturati con una lunghezza inferiore a 30 cm devono essere subito rilasciati, fatta eccezione per le catture effettuate nell'ambito del "Progetto di sperimentazione sul Coregone lavarello".

La pesca per la riproduzione del coregone lavarello può essere effettuata in deroga ai tempi e ai modi sopra richiamati, previsti all'Articolo 7, per permettere il recupero degli esemplari necessari per la riproduzione artificiale; le autorizzazioni per la cattura degli esemplari maturi durante il periodo di divieto, possono essere rilasciate al personale del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di L'Aquila, a pescatori di professione operanti nel lago, a personale qualificato specificatamente autorizzato dall'Ente Parco, sotto il controllo del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di L'Aquila e, comunque, a personale.

Tutte le uova fecondate, derivanti dalle catture e successive spremiture effettuate dai pescatori e/o personale all'uopo autorizzato solo ed esclusivamente nel Lago di Campotosto, devono essere trasferite nell'incubatoio appositamente destinato a detto scopo.

Tutto il materiale larvale e/o giovanile di Coregone prodotto nell'incubatoio per l'allevamento del Coregone del Lago di Campotosto dovrà essere immesso nel lago, a cura dei pescatori e/o del personale qualificato specificatamente autorizzato dall'Ente Parco, sotto il controllo del personale del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di L'Aquila e/o del personale addetto all'incubatoio del Reparto medesimo.

Al pescatore e agli operatori in possesso di specifica autorizzazione (Pesca per il Coregone lavarello in periodo di divieto) è fatto divieto di trattenere il Coregone pescato senza prima aver messo a disposizione il materiale pescato per la riproduzione artificiale.

I Coregoni pescati, dopo aver effettuato la raccolta delle uova e dello sperma, devono essere consegnati al pescatore professionista che li ha catturati.

### **Art. 9 Disciplina per l'esercizio della pesca sportivo/dilettantistica no kill (Carp fishing) alla carpa (*Cyprinus carpio*)**

Il Carpfishing è una tecnica di origine Anglosassone, che prevede la cattura della Carpa (*Cyprinus carpio*) e del cosiddetto con metodi e tecniche evolute, che vengono trattate con la massima cura, rispetto alla tradizionale pesca a fondo praticata comunemente, ed il suo immediato rilascio dopo aver effettuato la foto di rito.

L'esca (boiles) non viene posizionata direttamente sull'amo ma su un filo esterno (hair rig). E' vietato il Carp-fishing sia diurno che notturno nel periodo di divieto di pesca alla Carpa (art. 7).

Il pescatore che intende praticare il carp-fishing deve essere munito dei documenti di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Salvo quanto previsto all'art. 6, è vietato trattenere il pesce catturato, che deve essere rilasciato con la massima attenzione in modo da non arrecargli danno, utilizzando per la slamatura un materassino e bagnandosi le mani prima di toccarlo.

La pratica del Carpfishing è possibile esclusivamente dalle apposite piazzole individuate e segnalate, nelle quali è possibile svolgere la pesca notturna.

- la pratica del carpfishing è l'unica pratica della pesca che può essere esercitata di notte.
- è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco.
- è vietato alterare lo stato dei luoghi.
- è vietato praticare il carpfishing sia diurno che notturno dal 1° giugno al 30 giugno.
- il pescatore che intende praticare il carpfishing deve essere munito dei documenti di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Il pescatore, prima dell'inizio della sessione di pesca, deve annotare sul tesserino segna catture, la giornata di pesca. Sul tesserino è obbligatorio annotare anche i dati del pescato.

Le annotazioni vanno scritte con penna indelebile.

E' permessa l'entrata in acqua con l'utilizzo di stivali, ma solo fino all'altezza del ginocchio, esclusivamente per guadare la preda.

La pratica del Carpfishing può essere effettuata con un massimo di 3 (tre) canne lunghezza massima 4 metri armate con un solo amo e con peso non inferiore ai 40 grammi.

Si possono utilizzare esclusivamente esche di tipo Boiles (di diametro inferiore a 40 mm), pellets e granaglie, purchè cotte, e senza additivi chimici o industriali.

E' obbligatorio usare la tecnica di innesco cosiddetta "hair rig", con amo completamente scoperto: la tecnica consiste nel posizionare l'esca su un breve terminale posto qualche centimetro a valle dell'amo, in modo da permettere al pesce di aspirare l'esca ma non di inghiottire l'amo.

In questo modo l'amo ferra il pesce in bocca e può essere estratto facilmente, utilizzare adeguati parastrappi (shock leader).

Si tratta di spezzoni di finale di lenza con diametro e carico di rottura maggiori rispetto al filo raccolto nel mulinello. Ciò permette che durante la fase di lancio lo strappo subito dalla lenza venga assorbito, e il piombo non venga perso.

E' obbligatorio essere dotati di un materassino per la slamatura, composto da un telo di PVC, imbottito da materiali morbidi, come polistirolo,

E' obbligatorio utilizzare un guadino con apertura della rete di almeno 80 cm.

E' possibile detenere un massimo di 5 chili di pastura di boiles con un diametro inferiore a 40 mm, e senza additivi chimici o industriali, per l'intera sessione di pesca.

La pesca è consentita solo da riva, all'interno delle postazioni.

E' vietato effettuare la pesca dal natante ai sensi della normativa vigente

La pratica del carp-fishing può essere effettuata esclusivamente nei luoghi, di seguito denominati "postazioni carp-fishing" che verranno indicati su apposita cartografia.

Per ogni postazione carp-fishing è previsto un numero massimo di due pescatori.

E' vietato:

- l'uso e la detenzione di attrezzature e sostegni non permesse nel presente regolamento.
- l'uso di tecniche e metodi non permessi nel presente regolamento.
- l'uso e la detenzione di esche vive di qualsiasi tipo e specie, crostacei, larve, vermi, uova di pesce, pesce vivo o morto, fouillis, ver de vase e artificiali, bentonite, argilla e qualsiasi tipo di terra per amalgamare le esche o per qualsiasi altro uso, pastelle o altri agglomerati sull'amo, ami multipli (ancorette o altro) con o senza ardiglione, portare sul luogo di pesca esche proibite, portare sul luogo di pesca contenitori portatili o altri mezzi atti al trasporto del pescato, esplicitare l'azione di pesca con i piedi in acqua.
- abbandonare ami con esca e rifiuti di qualsiasi genere sulle rive di corsi o specchi d'acqua a tutela della fauna e dell'ambiente in generale.
- l'“uso a strappo”, cioè l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non sia l'apparato boccale,

E' obbligatorio comunicare al locale Nucleo Carabinieri Parco di Capitignano tramite e-mail all'indirizzo [042618.001@carabinieri.it](mailto:042618.001@carabinieri.it) l'esercizio dell'attività di carpfishing al momento dello stanziamento, indicando: nome e cognome, licenza di pesca, periodo di pesca e posizione (postazione) e allegando un documento di identità valido.

## **Art. 10 Disciplina per l'esercizio della pesca sportivo/dilettantistica no kill al Luccio (*Esox lucius*).**

La pratica di questo tipo di pesca è consentito esclusivamente di giorno.

Per la pesca a spinning al Luccio è consentito l'uso di una sola canna per lo spinning con mulinello, ed armata di massimo 2 ami singolarmente senza ardiglione.

E' consentita altresì l'utilizzo della canna con la coda di topo e con mosca artificiale o streamers per la tecnica di pesca del Luccio a mosca.

L'utilizzo di esche artificiali devono essere sempre precedute dal cavetto d'acciaio o dal cavetto fluorocarbon non meno di 1mm di diametro.

Sia per la pesca a spinning che per la tecnica del Deadbait è obbligatorio l'uso del guadino esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato per evitare che lo stesso venga trascinato sulle sponde rocciose causando danni gravi allo stesso.

E' consentita la tecnica del Deadbait (pesce morto statico sul fondo) con 2 canne. L'innesco con il pesce morto deve essere sempre preceduto dal cavetto d'acciaio o dal cavetto fluorocarbon non meno di 1 mm di diametro. I pesci esca morti utilizzati per la pesca con la tecnica del Deadbait, potranno essere solo delle seguenti specie tassativamente procurati nel Lago di Campotosto, nel rispetto delle misure minime: Persico Reale, Scardola, Alborella.

Qualora si optasse per la tecnica di pesca mista (spinninig e dead bait) si possono utilizzare al massimo due canne in totale.

Per la pesca no kill del Luccio vige l'obbligo di uso del materassino sul quale appoggiare il pesce catturato e portato a secco per la slamatura e successivo rilascio.

Gli ami utilizzati per le esche naturali morte con curvatura di ampiezza superiore di cm. 1,5 dovranno essere privi di ardiglione.

Per le esche naturali, con il pesce morto l'amo da utilizzare potrà terminare con una sola punta (più punte sono vietate, come l'ancoretta).

Per la pesca con la tecnica del dead bait al luccio gli ami utilizzati per le esche naturali morte dovranno essere: con curvatura di ampiezza superiore a cm 1,5, privi di ardiglione, singoli e al massimo in numero di 2.

E' vietato:

- l'uso delle ancorette.
- l'utilizzo dell'attrezzo denominato Bocagrip.
- l'utilizzo di pesce vivo come esca.
- la pesca notturna.

## **Art. 11 Divieti**

E' vietato detenere ed utilizzare ogni attrezzatura e sostanza con contemplata nel presente disciplinare.

E' vietato utilizzare tecniche e metodi non descritti nel presente disciplinare.

## **Art. 12 Gare di pesca**

Le gare e i raduni di pesca sono sottoposti alla preventiva procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii di recepimento DIRETTIVA 92/43/CE Habitat. In caso di esito positivo della stessa l'Ente Parco rilascerà l'autorizzazione di competenza.



### **Art. 13 Sorveglianza e controlli**

L'attività di sorveglianza e controllo delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, sono svolte, ai sensi dell'art. 21 c. 2 della L.394/1991, dal Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti richiesti, il pescato ed i mezzi usati per la pesca agli agenti addetti alla sorveglianza.

Ogni pescatore dovrà permettere agli agenti adibiti alla sorveglianza, il controllo dell'attrezzatura usata durante l'attività di pesca e del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca.

### **Art. 14 Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni di carattere penale, le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa di pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 600,00, in attuazione dell'art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e della legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta ex. Art. 16 Legge n. 689/1981.

Salvo le disposizioni di carattere penale, le attrezzature e il pescato, oggetto di violazione al presente Disciplinare, sono soggetti a sequestro amministrativo ai sensi del D.P.R. 29/07/1982, n. 571 e alla Legge 24/11/1981, n. 689.

L'Ente Parco, in qualità di Autorità competente ai sensi della Legge 689/81, provvede ad emanare successivo atto di confisca, ovvero di restituzione, di alienazione o distruzione del materiale e di quanto sottoposto a sequestro amministrativo.

Le violazioni al presente Disciplinare comportano la revoca, per l'anno in corso ed eventualmente anche per anni successivi, in caso di recidiva, dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale.